

Il sottoscritto _____

In qualità di Committente

Responsabile dei Lavori (nominato dal Committente in base all'art. 89 comma c) del D. Lgs.
09/04/2008, n. 81)

Relativamente al permesso di costruire n. _____ rilasciato in data _____

DIA presentata in data _____ prot. n. _____ n. pratica _____

Per l'esecuzione dei lavori di _____

Da eseguirsi in Via _____

DICHIARA

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 90 comma 9 lettera c) del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81:

- 1) Di aver provveduto alla verifica della documentazione prevista dal comma 9, lettere a) e b) dell'art. 90 del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81, in merito agli adempimenti dell'Impresa o Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
- 2) **di non aver provveduto** alla notifica preliminare di cui all'art. 99 del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81, **in quanto il cantiere non rientra nei casi oggetto di notifica;**

di aver provveduto alla notifica preliminare di cui all'art. 99 del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81, **in quanto il cantiere rientra nei casi oggetto di notifica** e pertanto **allega copia** della medesima notifica trasmessa all'AUSL e alla Direzione Prov.le del Lavoro in data _____ prot. n. _____

(barrare i casi interessati)

Data _____

Firma

Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

[1] Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art. 15, in particolare:

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;

b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

[1-bis] Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al primo comma avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.

[2] Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'art. 91, primo comma, lettere a) e b).

[3] Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

[4] Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98.

[5] La disposizione di cui al quarto comma si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

[6] Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'art. 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

[7] Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

[8] Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualunque momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 98, i soggetti designati in attuazione del terzo e quarto comma.

[9] Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all' **Allegato XI**, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all' **Allegato XI**, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16-bis, decimo comma, del decreto legge 29-11-2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge **28-1-2009, n. 2**, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'art. 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16-bis, decimo comma, del decreto legge 29-11-2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge **28-1-2009, n. 2**, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

[10] In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 o del fascicolo di cui all'art. 91, primo comma, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'art. 99, quando prevista, oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

[11] La disposizione di cui al terzo comma non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

Art. 99. Notifica preliminare

[1] Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata in conformità all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

a) cantieri di cui all'art. 90, terzo comma;

b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;

c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

[2] Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

[3] Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'art. 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.